

N.8424 REP.

N.6408 RACC.

**DETERMINA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - INTEGRAZIONE STATUTARIA
RICHIESTA DAL RUNTS ex D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di maggio.

9 maggio 2022

In Bergamo, nello Studio Notarile di Via Pradello n.2, alle ore quattordici e minuti trenta.

Avanti a me Dr. PAOLO DIVIZIA, Notaio di Bergamo iscritto all'omonimo Collegio Notarile,

è di persona comparso:

- CONSONNI RENATO, nato a Calusco d'Adda il 29 gennaio 1951, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione di Volontariato:

"VOLONTARI ASSISTENZA AMMALATI E ANZIANI"

con sede legale in Calusco d'Adda, Via dell'Assunta n.243, C.F.: 91025420166, iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato al Foglio n.714 - progressivo n.2851 - sezione A (SOCIALE).

Detto Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede con il presente atto di fare constare quanto segue ed all'uopo,

mi dichiara che:

a) con verbale del 31 gennaio 2022, a mio rogito, n.7923 di mio rep., registrato a Bergamo il 10 febbraio al n.5598, Serie 1T, l'ente ha deliberato l'adozione di un testo statuario in linea con i dettami del nuovo CTS (Codice del Terzo Settore) ed al contempo ha optato per il proprio inserimento nella Sezione "Organizzazioni di volontariato" del Registro unico nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS) e più precisamente nella Sezione sub lett. a) ex art. 46 del d.lgs. 117/2017;
b) il verbale ed i relativi allegati sono stati inviati, nei tempi e modi di Legge, da me Notaio verbalizzante alla competente "Articolazione territoriale" di Bergamo del RUNTS;
c) esaminata la domanda di iscrizione, con l'espresso fine di armonizzare le clausole statutarie con i più recenti orientamenti ministeriali e di prassi, il RUNTS ha osservato la necessità di modificare il tenore letterale del vigente art. 12. Tanto premesso, il legale rappresentante dell'ente:

* investito dei poteri necessari in forza di delega assembleare espressamente contenuta nel verbale di cui in Premessa;

* preso atto della richiesta modificativa ed integrativa avanzata dal RUNTS;

* condivisa con il Notaio verbalizzante la fondatezza giuridica della richiesta e l'opportunità del consequenziale adeguamento statuario, oggetto di un'espressa richiesta del medesimo RUNTS territorialmente competente;

Registrato a Bergamo
in data 10/05/2022
n. 22024 - Serie 1T
Pagati Euro 245,00.=
Modello Unico

tanto premesso, detto comparente

dichiara e determina

a) di prendere atto delle richieste integrative provenienti dal RUNTS;

b) di abrogare il testo dell'articolo 12 e, quindi, più nel dettaglio di sostituire, in esecuzione della richiesta del RUNTS, il vigente articolo 12 con la seguente formulazione:

"12.1 - Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Organizzazione.

Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

12.2 - Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato.

Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, potrà ove possibile proseguire carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile oppure indire con la massima urgenza consentita nuove elezioni.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

12.3 - E' tuttavia possibile che le attività dell'associazione siano svolte da personale specializzato e non, anche alle dipendenze della stessa associazione, il tutto nel rispetto delle norme di legge pro tempore vigenti.

12.4. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

12.5. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

12.6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

12.7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

12.8 L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli

enti associati.

12.9 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Si richiamano espressamente l'art. 17 e l'art. 33 del D. Lgs. 117/2017."

c) di confermare il testo dello Statuto, già inviato al competente RUNTS, invariato nelle sue restanti parti, con ciò approvandolo nella sua definitiva versione che ivi si allega **sotto la lettera "A"**;

d) di conservare la veste di Organizzazione di volontariato (ODV) e di confermare l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS ed in particolare di ottenere l'inserimento ai sensi dell'art. 46 primo comma lettera a) "Organizzazioni di volontariato";

e) di provvedere all'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione della sopra presa determina, con facoltà di apportare tutte le eventuali modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero ulteriormente richieste dalle Competenti Autorità e ad effettuare ogni deposito e comunicazione di Legge, all'uopo incaricando sin d'ora il Notaio verbalizzante a detti adempimenti (ivi compresi i rapporti con il RUNTS per la gestione di ogni integrazione documentale da quest'ultima richiesta, ivi compreso il deposito dello Statuto testé adottato).

Spese ed imposte relative al presente Atto sono a carico dell'Associazione.

La Parte consente il trattamento dei dati personali che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi alla redazione del presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali consequenziali.

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato "A".

Richiesto, io Notaio ho letto questo atto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore quattordici e cinquanta minuti.

Consta di un foglio, scritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio su tre intere facciate e sin qui della presente quarta.

F.to Consonni Renato

F.to Paolo Divizia L.S..

Allegato "A" al N.8424 Rep./N.6408 Racc.

STATUTO

Associazione

"Volontari Assistenza Ammalati e Anziani - Organizzazione di

Volontariato - Ente del Terzo Settore"

Art.1 - Costituzione - Denominazione - Durata - Sede

1.1 - E' costituita l'Associazione:

**"Volontari Assistenza Ammalati e Anziani - Organizzazione di
Volontariato - Ente del Terzo Settore"**

in breve denominata anche

"Volontari Assistenza Ammalati e Anziani - OdV"

ovvero ancora in forma abbreviata

"Volontari Assistenza Ammalati e Anziani - OdV - ETS"

che in seguito sarà denominata l'Organizzazione, ovvero l'Associazione, ovvero ancora l'Ente.

1.2 - Ha inoltre la possibilità di aggiungere l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 - L'organizzazione è costituita in conformità alle norme di Legge pro tempore vigenti, che le attribuiscono la qualificazione di "Organizzazione di volontariato".

1.4 - I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza, democrazia, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura; il tutto nel rispetto della disciplina di cui all'art. 32 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

1.5 - La durata dell'Organizzazione è illimitata.

1.6 - L'Organizzazione ha sede in Calusco d'Adda, alla via dell'Assunta n. 243.

Ai sensi dell'art.111-ter c.c., ove applicabile, il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

1.7 - Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

Art.2 - Scopi

2.1 - L'Organizzazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando nei settori dell'assistenza sociale nonché in quello della beneficenza più in generale, nonché ancora nella compartecipazione a progetti solidali promossi da altre associazioni caluschesi.

2.2 - L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.

2.3 - Essa è promotrice di iniziative destinate e rispondere alle necessità di ammalati e anziani bisognosi, a livello individuale e collettivo.

2.4 - Per meglio rispondere a detti scopi si pone sotto il patrocinio della Beata Vergine Immacolata e si ispira al coman-

damento dell' amore e della carità.

2.5 - L'Organizzazione svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, il tutto - come di seguito meglio indicato - ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e con la precisazione che detto articolo si intende ivi integralmente richiamato.

Art.3 - Finalità e Attività

3.1 - L'Organizzazione intende rivolgersi, nei limiti delle proprie possibilità, a tutti gli ammalati, di ogni ordine e grado, giovani o anziani, senza alcuna discriminazione di età, sesso, credo religioso, idea politica, al fine poter offrire loro forme di aiuto e sostegno concreto perchè possano meglio affrontare e superare le difficili condizioni in cui versano.

3.2 - L'Organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi di cui al precedente art. 2, intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale inerenti ai servizi alla persona, ad iniziative comunitarie verso l'insieme dei propri assistiti, oltre all'esercizio di attività informative e divulgative.

Le principali attività istituzionali dell'Organizzazione sono:

- trasporto di persone sole o sprovviste di mezzo di trasporto ai luoghi di cura per esami clinici, prelievi e visite ambulatoriali; (attività riconducibile alle lettere b), c) e w) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- compagnia, intrattenimento e assistenza morale; (attività riconducibile alle lettere b), c) e w) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- iniziative comunitarie con finalità socio-religiose in occasione di particolari feste religiose e/o civili; (attività riconducibile alle lettere i) e k) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- attività di formazione religiosa e tecnico-psicologica per il miglior svolgimento delle prestazioni assistenziali; (attività riconducibile alle lettere c), i) e k) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);
- sensibilizzazione della comunità locale al problema dell'assistenza tramite incontri culturali, pubblicazione di articoli, diffusione di ciclostilati; (attività riconducibile alle lettere i), k) e w) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017);

3.3 - Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

3.4 - In particolare non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3-bis) Attività connesse

3-bis.1 - L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali

rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e meglio individuate e rendicontate dal Consiglio Direttivo dell'associazione;

l'ente inoltre potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'associazione, i relativi addetti ed il pubblico;
- e) sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge (ed in particolare dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017).

Art.4 - Aderenti all'Organizzazione

4.1 - Sono aderenti all' Organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e il presente Statuto (fondatori) e quelli che ne facciano successivamente richiesta e la cui domanda venga accolta dal Consiglio Direttivo (soci ordinari).

4.2 - Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori" che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Organizzazione.

4.3 - Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di altri enti di Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato associate, il tutto nel rispetto dell'art. 32

comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

4.4 - Ciascun socio - purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi - ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

4.5 - Il numero degli aderenti è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge ed in particolare all'art. 32 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

4.6 - Tutti i soci hanno tutti parità di diritti e doveri.

In relazione all'ammissione di nuovi associati, si fa espresso rinvio all'art. 32 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

4.7 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

4.7.1 - nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione;

4.7.2 - l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nei Registri degli Aderenti.

4.7.3. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.7.4 - Gli aderenti cessano di partecipare all'Organizzazione per:

- decesso;
- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento del contributo per l'esercizio in corso;
- comportamento contrastante con gli obblighi statutari;
- persistente violazione degli obblighi statutari.

4.7.5 - L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

E' ammesso ricorso all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

La decisione è inappellabile.

Art.5 Diritti e doveri degli aderenti

5.1 - Gli aderenti sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Organizzazione con il versamento della quota annuale, nei limiti di legge.

5.2 - Gli aderenti hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega, nei li-

miti di cui al successivo art. 8.1 e 8.12;

- conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali partecipare alle attività promosse dall' Organizzazione
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.3 - Gli aderenti sono obbligati a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.

5.4 - Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

5.5 - Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

Art.6 - Patrimonio - Entrate

6.1 - Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati all'incremento del patrimonio.

6.2 - Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote ordinarie e straordinarie degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

6.3 - I Fondi sono depositati presso gli istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.4 - Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere).

6.5 - In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di asso-

ciati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi dell'ente, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Si richiama espressamente l'art. 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art.7 - Organi Sociali dell'Organizzazione

7.1 Organi dell'Organizzazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo, denominato anche Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Possono essere inoltre istituiti:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

Art.8 - Assemblea degli aderenti

8.1 - L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione aventi diritto di voto.

8.2 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione.

8.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

8.4 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

8.5 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del Bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere, se del caso, i componenti del Collegio dei Garanti;
- eleggere, se del caso, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare gli indirizzi ed il programma della attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa per l'esercizio annuale o di altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'Organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimo-

niale.

8.6 - Di ogni Assemblea deve essere redatto il Verbale da scrivere nel Registro delle Assemblee degli aderenti.

8.7 - Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

8.8 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione.

8.9 - L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione così come previsto dall'art 24 c. 5 del D. Lgs 117/2017. Si rimanda in ogni caso a quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs 117/2017.

8.10 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.11 - Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione, sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.

8.12 Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati (così come previsto dall'art. 24, comma tre, del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117, che ivi si richiama).

8.13 Nelle assemblee elettive (ossia quelle in cui si esprime la votazione per una carica sociale) ciascun socio può esprimere sino ad un massimo di cinque preferenze.

Art.9 - Il Consiglio Direttivo

9.1 - Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea degli aderenti ed è composto, nel rispetto dell'art. 34 del D. Lgs. 117/2017, da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti.

Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

9.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il Verbale da scrivere nel Registro delle Riunioni del Consiglio Direttivo.

9.3-bis - Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) i termini e le modalità di collegamento dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

Si rinvia al D. Lgs 117/2017.

9.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio Preventivo entro la fine del mese di dicembre ed il Bilancio Consumativo entro la fine del mese di aprile successivo interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il

Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;

- accogliere e respingere le domande degli aspiranti aderenti deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipazione a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri;
- esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Organizzazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi;
- giudicare ex bono et equo senza formalità di procedure; il suo lodo è inappellabile.

9.5 - Il Consiglio Direttivo può delegare al presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

9.6 - Per quanto non disciplinato, si rinvia alle disposizioni di Legge, e più precisamente dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

Art.10 - Presidente

10.1 - Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

10.2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualunque titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendolo a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.11 - Organo di controllo

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare di un organo di controllo, laddove ritenuto necessario.

Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- * vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;

- * vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- * partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo;

- * al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti

- * esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

- * accerta anche la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa;

- * attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

* * *

Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs.

117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art.11-bis) - Collegio dei Garanti

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile

Art.12 - Gratuità delle cariche - volontariato e persone retribuite

12.1 - Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Organizzazione.

Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

12.2 - Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato.

Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, potrà ove possibile proseguire carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile oppure indire con la massima urgenza consentita nuove elezioni.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

12.3 - E' tuttavia possibile che le attività dell'associazione siano svolte da personale specializzato e non, anche alle dipendenze della stessa associazione, il tutto nel rispetto delle norme di legge pro tempore vigenti.

12.4. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

12.5. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

12.6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono es-

sere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

12.7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

12.8 L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

12.9 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Si richiamano espressamente l'art. 17 e l'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art.13 - Bilancio - Assenza scopo di lucro

13.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i Bilanci Preventivo e Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea rispettivamente entro il 30 dicembre ed il 30 aprile.

I Bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

13.2 - Dal Bilancio Consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

13.3 - Bilancio deve coincidere con l'anno solare.

13.4 - Gli utili o gli avanzi devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre Organizzazioni di volontariato, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

13.5 - L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'ente.

13.6. - I documenti relativi al bilancio sono redatti in con-

formità a quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017.

13.7. - Viene fatto espresso rinvio all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017; al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo dovrà rispettare gli adempimenti pubblicitari contenuti nell'articolo 14 stesso.

13.8 - L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017; gli associati o aderenti hanno il diritto di ispezione di cui all'art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

Art.14 - Modifiche dello Statuto -

Scioglimento dell'Organizzazione

14.1 - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da una degli Organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2 - Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione, nonché tutte le ipotesi di legge di cui all'art. 42bis cod. civ., può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

Si rinvia all'art. 42-bis del codice civile per le operazioni straordinarie che dovessero coinvolgere l'ente.

14.3 - In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore, il tutto ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

14.4 - In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Art.15 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento al D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., e subordinatamente alle norme del codice civile.

Art.16 - Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale.

Gli aderenti possono richiederne copia personale.

F.to Consonni Renato

F.to Paolo Divizia L.S..

Certifico io sottoscritto, Avv. Paolo Divizia, Notaio di Bergamo, iscritto nell'omonimo Distretto Notarile, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con l'annesso allegato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e art.68-ter, L. 16 febbraio 1913 n.89.
Bergamo, li 30 maggio 2022 nel mio studio in Via Pradello n.2.
Firmato digitalmente: Paolo Divizia